aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0971102
del 08/09/2022

REGIONE LIGURIA

VICE DIREZIONE GENERALE TERRITORIO

Servizio Urbanistica
Settore Tutela del Paesaggio
e Demanio Marittimo

Oggetto: **S903** Procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. ex art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i. relativo al progetto di "Adeguamento tecnico della discarica di rifiuti inerti esistente in loc. Ciapagni, fraz. Trucco, in Comune di Ventimiglia (IM)".

Al Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile
SEDE

Proponente: Impresa Liguria Cave di Rivara Enrico.

Contributo istruttorio

Servizio Urbanistica
Fasc. 2022/11.6.3/178

Settore Tutela del Paesaggio
e Demanio Marittimo
Fasc. 2022/11.6.8/191
Pratica n. 44.631

Con riferimento alla nota di codesto Settore prot. n. 2022-0811290 del 09.08.2022 con la quale è stato richiesto il contributo istruttorio sull'opera in oggetto e ai documenti progettuali resi disponibili lo scorso 4 luglio e quelli integrativi pubblicati il 9 agosto, le scriventi Strutture esprimono le valutazioni di competenza.

Si tratta della discarica per rifiuti speciali inerti attualmente operativa in loc. Ciapagni, nella zona più interna del Comune di Ventimiglia, verso la Francia. Il toponimo è quello della valletta del fossato Ciapagni, tributario del rio delle Bocche (che confluisce nel Fiume Roja).

La discarica, all'origine autorizzata con D.G.R. n. 1531 del 25.03.1994, si sviluppa per circa 3 ettari nella citata valletta, isolata nel più esteso versante montuoso e boscato di Cima Tramontina, La Colla ecc., è servita da una strada bianca che s'imbocca dalla strada statale n. 20 del Colle di Tenda e Valle Roja, lato monte.

I documenti progettuali risultano riguardare il sito discarica superiore, con esclusione dei primi 700 metri circa di strada dall'imbocco della statale al primo gradone, e la zona prossima al rio delle Bocche. Una deviazione della stessa strada pare servire un sito di tiro al volo.

La Società proponente intende procedere con alcune modifiche al progetto di abbancamento in ultimo approvato dagli Enti competenti ed inquadra l'intervento nei limiti di un "Adeguamento Tecnico"; le modifiche hanno lo scopo di non intaccare il fianco roccioso di sinistra idraulica del rio Ciapagni e di prolungare la capacità di abbancamento della struttura a cielo aperto; di conseguenza sono proposti la realizzazione di una via d'acqua superficiale, il parziale riadattamento dell'accessibilità interna, l'incremento del gradone 7, la formazione del nuovo gradone 8.

I dati di progetto più significativi sono:

- sopraelevazione dell'ultimo gradone per mc 52'000 e per una superficie di mq 4'950 (quest'ultima misura viene accompagnata con la dicitura "al lordo delle diminuzioni per possibili residuati", dicitura da intendersi esclusa dal presente contributo in quanto oscura); nuova superficie per il gradone 8 di circa m 2'200;

- prolungamento della tombinatura del rio Ciapagni per m 60 a seguito gradone aggiuntivo ed innalzamento della via d'acqua;

E' infine proposto un *buffer* di 6 m denominato fascia di rispetto e ad uso interventi locali di messa in sicurezza.

La procedura in oggetto - si evidenzia per quanto utile - fa seguito all'iter nel 2021 della Lista di Controllo ex art. 6, c. 9, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i. pari Adeguamento tecnico.

Ancora anteriormente, si è trattato del procedimento di V.I.A. regionale 011/91, definito con D.G.R. n. 1346 del 07.12.2000.

Sotto il profilo della pianificazione urbanistica

Esaminata la documentazione resa disponibile, integrata con gli ulteriori elaborati richiesti nella precedente fase di verifica di adeguatezza e completezza documentale di cui alla nota del Servizio Urbanistica prot. n. 2022-0475681 del 06.07.2022, si rileva quanto segue.

L'integrazione prodotta dichiara che l'intervento in oggetto comporta la necessità di variare la zonizzazione del PUC vigente in relazione al nuovo perimetro dell'area di discarica derivante dalle opere di adeguamento in oggi proposte, andando le stesse ad interessare un'area più estesa di quella attualmente indicata nel Piano urbanistico con la sigla Dis. (vedi stralcio cartografico "INT1").

Si prende pertanto atto della non conformità del progetto presentato con il PUC vigente.

Sotto il profilo della tutela paesaggistica

L'area d'intervento risulta assoggettata al vincolo paesistico-ambientale "specifico" per effetto del D.M. 24.04.1985, vincolo imposto a norma della L. n. 1497/1939, oggi corrispondente all'art. 136 del ridetto Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m. e i. "Zona della valle del Roja e l'abitato di Airole in cui ricadono boschi e foreste nei comuni di Airole, Olivetta San Michele e Ventimiglia".

La stessa risulta altresì assoggettata al vincolo paesistico-ambientale "generico" imposto a norma del D.L. n. 312/1985, convertito con modificazioni nella L. n. 431/1985, oggi corrispondente al ridetto Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m. e i., parte terza, Titolo I, art. 142, comma 1, lett. c), fascia dei 150 m da corsi d'acqua e g), aree boscate.

L'area d'intervento è classificata dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (adottato nel 1986 e approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6/1990 e ss.mm.) in Ambito ANI-MA, Aree Non Insediate in regime normativo di Mantenimento, disciplinata dall'art. 52 delle relative Norme di Attuazione.

Le discariche sono disciplinate agli artt. 83÷85 delle N. di A. del citato P.T.C.P.

In particolare il comma 1 dell'art. 84 recita:

> "la realizzazione dei singoli interventi previsti dai Piani di settore di cui alla vigente legislazione in materia di smaltimento dei rifiuti sia subordinata all'approvazione di uno Studio Organico d'Insieme riferito, in particolare, all'inserimento nel contesto paesistico-ambientale della discarica o dell'impianto, considerati nel loro assetto definitivo nonché nelle fasi significative della loro evoluzione"; il comma 2 recita che "tale S.O.I. costituisca documentazione obbligatoria e, ove occorra, integra il progetto da presentarsi - in attuazione dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'Ambiente 28.12.1987 n. 559 - ai fini della sua approvazione a norma delle vigenti legislazioni in materia di smaltimento dei rifiuti e di protezione delle bellezze naturali".

Ai fini della stesura del presente contributo istruttorio i documenti progettuali resi disponibili risultano sufficienti, in particolare in termini della compatibilità dimensionale.

Di fatto l'innalzamento del gradone 7 ed il nuovo gradone 8 sono funzionali alla capacità d'introito dell'attività in esercizio, più che discendere da ripensamenti dei connotati morfologici dei luoghi, e gli stessi, sotto il profilo paesaggistico, possono risultare ammissibili in stretta relazione all'estensione del sito stesso (30'000 mq) ed alla possibilità di rinunciare temporaneamente ad un lembo di terreno a fronte della prefigurata rinaturalizzazione finale, già stimabile in questa fase quale sufficiente compensazione ambientale.

L'adeguamento tecnico in oggetto, con le condizioni di seguito indicate, risulta compatibile con le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico come da artt. 52, 83÷85 delle relative Norme di Attuazione ed altresì con le motivazioni contenute nel provvedimento di dichiarazione di interesse pubblico di cui ai D.M. 24.04.1985, nonché con le finalità di cui all'art. 142, comma 1, lett. c) e g), del citato D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i., a tutela dei valori paesaggistici tuttora presenti e propri del bene pubblico interessato.

Nello specifico si ritiene di evidenziare che tale coerenza si fonda sulla previsione della Sistemazione Ambientale finale e sull'applicazione delle prescrizioni seguenti:

1 - siano applicate, per quanto oggettivamente compatibili all'Adeguamento tecnico in oggetto, le prescrizioni riportate nel Provvedimento finale del Settore VIA, pratica 011/91 citata in premesse;

2a - la cosiddetta "fascia di rispetto" (o fascia di inedificabilità) sia intesa, sul piano fisico ed anche progettuale, solo come area di cornice da attenzionare per il mantenimento della propria naturalità (coltre terrosa, copertura vegetale) e per una congrua ricucitura planoaltimetrica laddove contigua agli 8 gradoni e correlate sistemazioni esterne; ciò in assenza del suo utilizzo per paventati interventi di messa in sicurezza (o per opere di incomprensibile 'pubblica utilità'), quindi con lavorazioni progettate per fasi e previa relazione strutturale sulla piena stabilità;

2b - la stessa non sia oggetto di sfruttamento ai fini dell'abbancamento di ulteriore materiale inerte;

3a - nel prendere atto che l'innovazione di un segmento dell'alveo del rio Ciapagni è generato dalla scarsa attendibilità dei precedenti rilievi progettuali e dalla scelta di evitare di scavare in roccia, il successivo affinamento progettuale si darà carico della redazione di un profilo longitudinale e di una planimetria dell'assetto finale a progetto estesi alla zona di monte (verso l'origine del rio Ciapagni, fino alla zona inferiore);

3b - sia definita, sulla base di calcoli e relazioni specialistiche, la categoria di massi che si intende utilizzare per realizzare la sponda destra;

4 - siano adottate tutte le soluzioni descritte nella Relazione agronomica: in aggiunta alla sezione tipo di pag. 32, par. 3.2.4, e a quella in ultima pagina, siano rielaborate sezioni territoriali maggiormente combacianti alla morfologia finale reale, con particolare riferimento alle pendenze di scarpate ed altri rimodellamenti;

5 - lo S.P.A. contiene l'ipotesi di destinare il sito a fine vita dell'uso a discarica a fini agricoli, produttivi o di servizio, ipotesi esterna al presente contributo istruttorio, e che pertanto è stralciata, ipotesi che va riconsiderata e rivolta alla rinaturalizzazione del versante come ante discarica, ovvero ante cava (area ex cava delle Bocche), pur conservando le modifiche apportate nel tempo se irreversibili, tramite la redazione del progetto di Sistemazione finale definitiva, improntato sulla previsione di dimezzamento della larghezza della pista di servizio e della formazione di alberature laterali di schermatura e, compatibilmente alla necessità di mantenere il tramite percorribile da mezzi per la pulizia dei canali, sulla previsione di riduzione a sentiero, non escludendo l'ipotesi virtuosa di un suo reintegro a sentiero di collegamento con l'Alta Via dei Monti Liguri, come nel passato, anche quale opera compensativa ambientale;

6 - lo S.P.A. contiene altresì l'ipotesi, similmente alla precedente solo accennata, ossia priva di schemi di progetto, di una futura estensione verso monte della stessa discarica al fine di garantire la prosecuzione dell'attività imprenditoriale di che trattasi, nel contempo l'utilità di disporre di un sito di smaltimento a favore degli operatori nel campo edile; tale ipotesi non è oggetto del presente contributo, pertanto è stralciata;

7 - la tolleranza di ± 3 m richiesta a pag. 12 dello SPA, perlopiù fondata su documenti progettuali dichiarati di migliore attendibilità rispetto a precedenti rilievi, si intende stralciata dal presente contributo istruttorio, similmente ai punti 5 e 6.

EA/

Il Direttore

Ing. Alessandro Croce